

DETERMINAZIONE n. 3/DSAM/17

AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA TERRITORIALE TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO E OBBLIGHI IN CAPO AI GESTORI DI RETE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il 15 novembre 2017

Visti:

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr;
- la determinazione 9 luglio 2015, n. 1/TLR/2015.

Considerato che:

- con la deliberazione 339/2015/R/tlr, l'Autorità ha, tra l'altro (articolo 4 dell'Allegato A):
 - introdotto l'obbligo per tutti i gestori di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (nel seguito anche: telecalore) di trasmettere dati e informazioni inerenti alle reti esercite tramite il protocollo informatico denominato "*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*" e secondo modalità operative definite con successiva Determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
 - disposto che, in sede di prima attuazione, i dati e le informazioni inerenti alle reti esercite si intendono riferiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 102/14;
 - stabilito che ogni variazione relativa a tali dati e informazioni deve essere trasmessa tramite il suddetto protocollo informatico; che tale trasmissione deve avvenire, a regime, entro quindici giorni dal suo verificarsi e, in sede di prima attuazione, secondo tempistiche definite con una successiva Determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento;
 - previsto altresì che i nuovi soggetti gestori di reti di telecalore sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni inerenti alla reti esercite entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività, secondo modalità operative definite con successiva Determina del Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento.

Considerato, inoltre, che:

- con la determinazione 9 luglio 2015, n. 1/TLR/2015 il Direttore dell'Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento ha definito le

modalità operative per l'adempimento degli obblighi informativi di cui alla deliberazione 339/2015/R/tlr, pubblicando il "*Manuale d'uso dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*".

Considerato, altresì, che:

- ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione e controllo attribuiti all'Autorità dal decreto legislativo 102/14, è necessario disporre di un *set* di dati e informazioni aggiornato sulle infrastrutture di telecalore presenti sul territorio nazionale;
- alcuni operatori hanno spontaneamente comunicato agli uffici dell'Autorità la variazione di alcune informazioni relative alle reti censite in *Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*, per effetto di operazioni societarie di acquisizione o cessione di rete; in tal modo, si pone l'esigenza di disporre, con riferimento a tutti gli operatori e alle reti interessate, di un adeguato quadro conoscitivo di tali operazioni e delle loro ricadute sul perimetro delle relative reti.

Considerato, infine, che:

- per meri interventi manutentivi o correttivi del *Manuale d'uso dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*, che non incidono sul contenuto e sull'oggetto del *set* informativo che deve essere acquisito mediante l'*Anagrafica*, la previsione di una specifica determina del Direttore della Direzione Servizi Ambientali potrebbe costituire un onere amministrativo non necessario, potendo a tal fine procedere direttamente il Direttore della Direzione Accountability ed Enforcement che, ai sensi della richiamata deliberazione 339/2015/R/tlr (punto 4), deve garantire la gestione unitaria delle anagrafiche dei settori regolati dall'Autorità.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- estendere le funzionalità dell'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* al fine di consentire:
 - la trasmissione di dati e informazioni sulle operazioni societarie di acquisizione o cessione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento effettuate successivamente alla data di prima iscrizione della rete nella medesima *Anagrafica*;
 - la registrazione di variazioni inerenti alla configurazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nel caso di aggregazione o separazione di reti site nello stesso comune o in comuni limitrofi, di proprietà di un solo operatore, effettuate successivamente alla data di prima iscrizione della rete nella medesima *Anagrafica*;
- aggiornare conseguentemente il *Manuale d'uso dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* e pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità, acquisita l'intesa del Direttore della Direzione Accountability ed Enforcement sulle modalità operative e procedurali funzionali a garantire il coordinamento con le altre anagrafiche dell'Autorità;
- prevedere che i gestori di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento siano tenuti a trasmettere i suddetti dati e informazioni attraverso l'*Anagrafica Territoriale*

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di pubblicazione della presente determinazione;

- prevedere inoltre che, per effetto delle nuove funzionalità, gli operatori alle cui reti risulta associato il titolo giuridico per lo svolgimento dell'attività: "*Autorizzazione per utilizzo suolo pubblico*" o "*Altro*" e/o i cui titoli giuridici non sono associati ad almeno uno dei comuni serviti dalla rete, provvedano all'inserimento di informazioni aggiuntive relative al titolo giuridico tramite il sistema *on-line*, entro e non oltre 30 giorni dall'abilitazione alla rettifica dei dati da parte degli uffici dell'Autorità.

Ritenuto, infine, opportuno:

- prevedere sin d'ora che, laddove si rendessero necessari interventi manutentivi di miglioramento o rettifiche del *Manuale d'uso dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* i quali non incidano sul contenuto o sull'oggetto del *set* informativo da acquisire mediante la relativa *Anagrafica*, il Direttore della Direzione Accountability ed Enforcement possa procedere direttamente all'aggiornamento del suddetto *Manuale* e alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, senza necessità di una apposita determina del Direttore della Direzione Servizi Ambientali.

DETERMINA

- di prevedere che i gestori di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento siano tenuti a trasmettere, entro e non oltre il 18 dicembre 2017, attraverso l'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*:
 - a) i dati e le informazioni inerenti alle operazioni societarie di acquisizione o cessione di reti effettuate successivamente alla data di prima iscrizione delle medesime reti nella suddetta *Anagrafica*;
 - b) variazioni inerenti alla configurazione delle reti iscritte nell'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* nel caso di aggregazione o separazione di infrastrutture site nello stesso comune o in comuni limitrofi, di proprietà di un solo operatore, effettuate successivamente alla data di prima iscrizione della rete nella suddetta *Anagrafica*;
- di prevedere inoltre che, per effetto delle nuove funzionalità, gli operatori alle cui reti risulta associato il titolo giuridico per lo svolgimento dell'attività: "*Autorizzazione per utilizzo suolo pubblico*" o "*Altro*" e/o i cui titoli giuridici non sono associati ad almeno uno dei comuni serviti dalla rete, provvedano all'inserimento di informazioni aggiuntive relative al titolo giuridico tramite il sistema *on-line* entro e non oltre 30 giorni dall'abilitazione alla rettifica dei dati da parte degli uffici dell'Autorità;
- di aggiornare conseguentemente il documento: "*Manuale d'uso dell'Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*", di cui all'Allegato A alla determina 1/TLR/2015, acquisita l'intesa del Direttore della Direzione Accountability ed Enforcement sulle modalità operative e procedurali funzionali a garantire il coordinamento con le altre anagrafiche dell'Autorità;
- prevedere sin d'ora che, laddove si rendessero necessari interventi manutentivi di miglioramento o rettifica del suddetto *Manuale dell'Anagrafica Territoriale*

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento i quali non incidano sul contenuto o sull'oggetto del *set* informativo da acquisire mediante l'*Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento*, il Direttore della Direzione Accountability ed Enforcement possa procedere direttamente all'aggiornamento del suddetto Manuale e alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, senza necessità di una apposita determina del Direttore della Direzione Servizi Ambientali;

- di pubblicare la presente determina, completa dell'Allegato A, sul sito *internet* dell'Autorità (www.atoria.energia.it)

Milano, 15 novembre 2017

Marcella Pavan